



REGOLAMENTO

sulla tenuta dei conti di libero passaggio

Valido dal 1° gennaio 2021

Per garantire una migliore leggibilità, il regolamento è stato redatto utilizzando solo la forma maschile. Con il maschile si intendono pertanto anche i soggetti di sesso femminile.

Art. 1 Titolare, sede e sorveglianza

Titolare ¹ Titolare giuridico della previdenza professionale descritta nel presente regolamento è la "Fondazione svizzera dei partner sociali per l'istituto collettore" ai sensi dell'articolo 60 LPP (Fondazione istituto collettore LPP) qui di seguito denominata "fondazione".

Sede e sorveglianza ² La fondazione ha la sua sede a Zurigo. È sottoposta alla sorveglianza della Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale.

Art. 2 Scopo

- ¹ La fondazione raccoglie le prestazioni di libero passaggio delle persone che:
- a. lasciano la loro istituzione di previdenza senza comunicare a quest'ultima la destinazione della prestazione di libero passaggio;
 - b. incaricano la loro precedente istituzione di previdenza o istituzione di libero passaggio di versare la prestazione di libero passaggio alla fondazione;
 - c. desiderano convertire la loro prestazione di uscita trasferita in seguito a divorzio o le loro rendite trasferite ai sensi dell'art. 124a CC in una rendita dell'Istituto collettore (cfr. art. 60a LPP).

Art. 3 Unione domestica registrata

L'unione domestica registrata ai sensi della Legge federale del 18.06.2004 sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali è equiparata al matrimonio. Pertanto, le disposizioni del presente regolamento concernenti i coniugi si riferiscono per analogia pure alle persone assicurate vincolate da un'unione domestica registrata.

Art. 4 Apertura e tenuta del conto di libero passaggio

Per le prestazioni di libero passaggio versate, la fondazione apre e gestisce a nome della persona assicurata un conto produttivo d'interessi.

Art. 5 Interessi

Il Consiglio di fondazione stabilisce il tasso d'interesse. L'interesse viene accreditato annualmente il 31 dicembre. In caso di scioglimento del conto di libero passaggio durante l'anno, viene invece effettuato un accredito degli interessi relativo alla data dello scioglimento.

Art. 6 Trasferimento a un'altra istituzione di previdenza o di libero passaggio

Su richiesta della persona assicurata, la prestazione di libero passaggio viene versata a una nuova istituzione di previdenza in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein oppure a un'altra istituzione di libero passaggio (conto o polizza di libero passaggio).

Art. 7 Versamento in contanti della prestazione di libero passaggio

Premesse ¹ La persona assicurata può richiedere il pagamento in contanti della prestazione di

libero passaggio se:

- a. lascia definitivamente la Svizzera;
- b. comincia un'attività lucrativa indipendente e non è più soggetta alla previdenza professionale obbligatoria;
- c. l'importo della prestazione di libero passaggio è inferiore all'importo del suo contributo annuo calcolato su un intero anno contributivo dell'intestatario nel precedente rapporto previdenziale.

² Il pagamento in contanti indicato al cpv. 1 non è possibile in caso di versamento annuale di rendita parziale da divorzio ai sensi dell'art. 124a CC.

Pagamento in contanti non ammesso

³ Il pagamento di cui al cpv. 1 lettera a non è ammesso se la persona assicurata lascia definitivamente la Svizzera e prende domicilio nel Principato del Liechtenstein. La persona assicurata non può richiedere il pagamento in contanti della parte LPP disponibile della prestazione di libero passaggio se, secondo le disposizioni legali di uno Stato UE/AELS, rimane assicurata a titolo obbligatorio nell'ambito della previdenza per la vecchiaia, il decesso e l'invalidità.

Comprova

⁴ La persona assicurata è tenuta a inoltrare i documenti seguenti:

- a. in caso di abbandono definitivo della Svizzera, la conferma di partenza del controllo abitanti;
- b. in caso d'inizio di un'attività lucrativa indipendente, la conferma della cassa di compensazione AVS competente.
- c. La fondazione può accettare documenti equivalenti e se necessario richiederne altri.
- d. La persona assicurata deve comunicare tempestivamente alla fondazione qualsiasi cambiamento d'indirizzo e dei suoi dati personali, in particolare dello stato civile. La fondazione non risponde delle conseguenze derivanti dalla notifica di dati personali e di recapito insufficienti, tardivi o errati. Le comunicazioni inviate dalla fondazione sono considerate valide se vengono recapitate all'ultimo indirizzo indicato dalla persona assicurata.
- e. La fondazione può inoltre richiedere per il versamento una relazione bancaria svizzera o europea (Stato UE/AELS).

Art. 8 Versamento della prestazione di libero passaggio al pensionamento

Limite temporale per il versamento

¹ La prestazione di libero passaggio viene versata alla persona assicurata al più tardi cinque anni dopo, su richiesta, al più presto cinque anni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento AVS.

Previdenza da conguaglio a seguito di divorzio

² Se la prestazione di libero passaggio si basa su un pagamento da conguaglio previdenziale o su una rendita a vita (art. 124a CC) a seguito di divorzio, la persona assicurata può richiedere la conversione dell'aver accumulato in una rendita. Il diritto alla prestazione fa riferimento al «Regolamento sulle rendite da conguaglio previdenziale in seguito a divorzio» della Fondazione.

Art. 9 Versamento della prestazione di libero passaggio in caso d'invalidità

Su richiesta della persona assicurata la prestazione di libero passaggio viene versata anticipatamente se questa percepisce una rendita d'invalidità intera da parte dell'Assicurazione federale per l'invalidità.

Art. 10 Versamento della prestazione di libero passaggio in caso di decesso

Persone aventi diritto

- ¹ Indipendentemente dai diritti successori, in caso di decesso della persona assicurata hanno diritto alla prestazione di libero passaggio le seguenti persone:
- a. il coniuge superstite, i figli della persona assicurata aventi diritto a una rendita per orfani ai sensi della Legge federale sulla previdenza professionale;
 - b. in loro mancanza, le persone fisiche al cui sostentamento la persona assicurata ha provveduto in misura preponderante oppure la persona che ha convissuto ininterrottamente con domicilio comune con quest'ultima per almeno cinque anni prima del suo decesso o deve provvedere al sostentamento di uno o più figli in comune;
 - c. in loro mancanza, i figli della persona assicurata deceduta non aventi diritto a una rendita per orfani ai sensi della Legge federale sulla previdenza professionale;
 - d. in loro mancanza, i genitori;
 - e. in loro mancanza, i fratelli e le sorelle;
 - f. in loro mancanza, gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici.

Partner

- ² L'agevolazione di cui al cpv. 1, lett. b, presuppone inoltre che entrambi i partner non siano coniugati e che tra di loro non sussistano rapporti di parentela di alcun grado, tali da costituire impedimento al matrimonio.

Definizione dei beneficiari

- ³ La persona assicurata può precisare i diritti dei beneficiari e includere nella cerchia delle persone definite al cpv. 1 lettera a quelle menzionate alla lettera b.

Ripartizione della prestazione di libero passaggio

- ⁴ La persona avente diritto riceve l'intera prestazione di libero passaggio. In caso di più aventi diritto, il capitale è ripartito in parti uguali.

Devoluzione alla Fondazione istituto collettore

- ⁵ In caso di mancanza di aventi diritto secondo il cpv. 1, la prestazione di libero passaggio spetta alla fondazione.

Art. 10a Rifiuto o riduzione della prestazione

Premessa

- ¹ Ai sensi dell'art. 15a OLP la fondazione rifiuta o riduce la prestazione in favore di un beneficiario come segue:
- a. la prestazione è rifiutata se la persona beneficiaria è stata condannata in via definitiva per assassinio (art. 112 CP) o omicidio intenzionale (art. 111 CP);
 - b. la prestazione è dimezzata se la persona beneficiaria è stata condannata in via definitiva per omicidio passionale (art. 113 CP).

Prestazione divenuta disponibile

- ² La prestazione divenuta disponibile è attribuita ai beneficiari successivi in base

all'articolo 10.

Obbligo di restituzione

³ Se è stato effettuato un pagamento a una persona non avente diritto nelle circostanze contemplate al paragrafo 1 perché la fondazione non era a conoscenza della sentenza di condanna, tale persona ha l'obbligo di restituire la prestazione. In questi casi il pagamento alla persona beneficiaria successiva avviene soltanto nella misura di quanto è stato restituito.

Art. 11 Consenso del coniuge

Se la persona assicurata è coniugata, il pagamento della prestazione di libero passaggio nonché il prelievo e qualsiasi successiva motivazione di una costituzione in pegno è ammesso soltanto previo consenso scritto del coniuge. La fondazione può richiedere l'autenticazione notarile delle firme.

Art. 12 Cessione e costituzione in pegno

Cessione

¹ La prestazione di libero passaggio non può essere costituita in pegno né ceduta prima che sia esigibile. Resta riservata la costituzione in pegno per l'acquisto di proprietà d'abitazioni ad uso proprio.

Costituzione in pegno

² Se la prestazione di libero passaggio è costituita in pegno, per il versamento è necessario il consenso scritto del creditore pignoratizio.

Art. 13 Promozione della proprietà d'abitazioni

Fino a cinque anni prima del raggiungimento dell'età di pensionamento AVS, la prestazione di libero passaggio può essere costituita in pegno o prelevata in anticipo per il finanziamento della proprietà d'abitazioni a uso proprio. Il prelievo anticipato e la costituzione in pegno sono disciplinati da un apposito promemoria della fondazione.

Art. 14 Spese

Spese

¹ A copertura degli oneri amministrativi, alla persona assicurata vengono fatturate le seguenti spese per la promozione della proprietà d'abitazioni:

- a. in caso di prelievo anticipato per proprietà d'abitazioni CHF 400;
- b. in caso di realizzazione del pegno per proprietà d'abitazioni CHF 400;
- c. in caso di costituzione in pegno per proprietà d'abitazioni CHF 200.

Adeguamento

² Le spese sono fissate dal Consiglio di fondazione e possono essere riesaminate e adeguate alle nuove circostanze in qualsiasi momento. Ogni modifica viene comunicata prima dell'entrata in vigore.

Art. 15 Informazione alla persona assicurata

La persona assicurata riceve ogni anno un estratto conto con i valori legali comunicati alla fondazione. L'estratto conto è considerato come recapitato se è stato inviato all'ultimo indirizzo noto.

Art. 16 Trasferimento al fondo di garanzia

Dieci anni dopo il raggiungimento dell'età di pensionamento AVS, la prestazione di libero passaggio viene versata al fondo di garanzia.

Art. 17 Luogo di adempimento

Il luogo di adempimento è il domicilio della persona avente diritto o del suo rappresentante in Svizzera o in uno Stato UE/AELS. In mancanza di un domicilio svizzero la prestazione di libero passaggio è pagabile alla sede della fondazione. Essa viene versata in franchi svizzeri.

Art. 18 Foro competente

In caso di controversia tra la fondazione e gli aventi diritto, il foro giuridico è la sede della fondazione o il domicilio svizzero degli aventi diritto.

Art. 19 Modifica del regolamento

Il Consiglio di fondazione può modificare il presente regolamento in qualsiasi momento.

Art. 20 Testo determinante

Fa fede la versione tedesca del regolamento.

Art. 21 Entrata in vigore

Il presente regolamento è stato approvato dal Consiglio di fondazione il 08.05.2020 e il 04.12.2020. Entra in vigore il 1° gennaio 2021 e sostituisce tutte le versioni precedenti.